- Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6;
- vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174;
- visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
- vista la legge 15.04.2004, n. 106;
- visto il D.Lgs. 11.04.2006, n.198;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 02.05.2011, n. 236;
- visto il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49;
- visto il D.M. 7.06.2012, n. 76;
- vista la legge 07.08.2012, n. 135;
- visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l’art. 6 bis, coordinato con la legge di conversione 27.02.2014, n. 14;
- visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
- visto il D.M. 01.09.2016, n. 662;
- visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, modificato con D.R. n. 1966 dell’1.06.2017;
- viste le linee guida per la nomina delle commissioni delle procedure di chiamata a posti di professore approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014, previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24.06.2014;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015;
- visti i DD.MM. 5.08.2016, n. 619 e 10.08.2017, n. 614, con i quali sono state assegnate dal MIUR, fra le altre, all'Università degli Studi di Catania le quote relative agli anni 2016 e 2017 di punti organico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”;
- vista la delibera del 6.09.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 4.09.2017, ha provveduto all’assegnazione, per l’anno 2017, delle risorse per il reclutamento di professori di I e di II fascia nell’ambito della programmazione per il reclutamento del personale docente per il triennio 2016/18, ed ha rimesso ai Consigli di Dipartimento e di Struttura Didattica Speciale il compito di stabilire le priorità dei ruoli e dei settori concorsuali, per i quali intendono utilizzare le risorse ricevute, sulla base dei criteri stabiliti dagli Organi accademici nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile;
- viste le richieste avanzate dai consigli dei dipartimenti di Agricoltura, alimentazione e ambiente, di Fisica e astronomia, di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, di Matematica e informatica, di Medicina clinica e sperimentale, di Scienze biomediche e biotecnologiche e di Scienze umanistiche, in ordine ai settori concorsuali per i quali avviare le procedure selettive per la chiamata a posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
- vista la delibera del 27.10.2017, con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole espresso in data 26.10.2017 dal Senato accademico, ha approvato le suddette richieste, a valere sui punti organico assegnati all’Ateneo con i sopra citati decreti ministeriali;

DECRETA

Art. 1 - Avvio della procedura selettiva di chiamata

Ai sensi del “Regolamento per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, sono avviate presso l’Università degli Studi di Catania le procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato. Laddove richiesti vengono, altresì, indicati il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:

Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
Settore concorsuale: 07/A1 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
Settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/01 “Economia ed estimo rurale”
Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia
Settore concorsuale: 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
Settore concorsuale: 09/F2 TELECOMUNICAZIONI
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-INF/03 “Telecomunicazioni”
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica
Settore concorsuale: 01/A4 FISICA MATEMATICA
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MAT/07 “Fisica matematica”
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Settore concorsuale: 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/13 “Endocrinologia”
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche
Settore concorsuale: 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/10 “Biochimica”
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese

Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche
Settore concorsuale: 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA
Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-OR/12 “Lingua e letteratura araba”
Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”

Settore concorsuale: 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”
Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”.

Art. 2 - Requisiti di ammissione.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all’art. 1:

a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura di chiamata alla quale si intende partecipare limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della l. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura alla quale si partecipa, limitatamente al periodo di durata della stessa, nel settore scientifico disciplinare indicato quale profilo;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore concorsuale oggetto della selezione o in uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore per i quali viene bandita la procedura;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica che richiede l’attivazione della procedura, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. Non può, altresì, partecipare alle selezioni di cui al presente bando il coniuge di un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; ciò, in mera ottemperanza e senza alcuna acquiescenza alla sentenza T.A.R. Catania n. 1100/2017 e fatto salvo l’esito del proposto giudizio d’appello.

Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina http://concorsi.unict.it. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di chiamata verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell’Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’inoltro delle domande.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il codice fiscale.
Dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pena l’esclusione dal concorso:

1. di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni di professore di prima fascia;

   ovvero

   di aver conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la prima fascia, precisando il settore scientifico-disciplinare, l’Università presso la quale ha conseguito l’idoneità e la data del decreto rettorale di dichiarazione della idoneità medesima;

   ovvero

   di essere professore di 1 fascia, in servizio presso altro Ateneo italiano, per il settore concorsuale oggetto della procedura alla quale partecipa ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

   ovvero

   di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione pari a quella di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero;

2. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica che ha richiesto l’attivazione della procedura, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania;

3. la cittadinanza posseduta;

4. l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

5. di non avere condanne penali o, eventualmente, di averne riportate (indicando gli estremi delle relative sentenze) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o, eventualmente, di esserlo (indicandone gli estremi);

6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o, eventualmente, di esserlo (indicandone gli estremi);

7. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficienza rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione.

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. L’Amministrazione non assume responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;
c) curriculum dell’attività didattica e scientifica, redatto in lingua italiana ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
d) pubblicazioni, nel numero massimo previsto. La conformità all’originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R (vedi successiva lettera f). Per i lavori stampati all’estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006. L’assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione rilasciata dal soggetto su cui grava l’obbligo del deposito oppure con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera g), dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza del bando, con l’indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.

e) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione. La conformità di copia all’originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera f). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 dello stesso D.P.R. (vedi successiva lettera g);
f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di conformità di copia all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
g) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
h) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura di chiamata;
i) elenco dei titoli presentati per la procedura di chiamata.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti inviati per la partecipazione ad altro concorso. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione giudicatrice. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c), f), g), h) e i) dovrà essere conforme ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti, devono essere tradotte in una
delle predette lingue. Le traduzioni devono essere presentate insieme con il testo stampato nella lingua originale e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (comma 2).

Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (comma 3). Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà essere completata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del presente bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi ed esami, entro le ore 12.00.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della valutazione.

Art. 4 - Esclusione dalla procedura di selezione

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.

Art. 5 - Commissioni

La commissione è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo, e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

La commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso, all'atto della nomina, della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università di Catania e in servizio presso altri atenei italiani. Il terzo componente, interno o esterno all'Ateneo di Catania, viene indicato dalla struttura didattica. I componenti delle commissioni devono appartenere ad atenei diversi tra loro e devono essere individuati tra i docenti inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando e in via prioritaria nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato.
nel bando, ovvero, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

I professori esterni all’Università di Catania sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell’Ateneo, nell’ambito di una lista contenente un numero triplo di docenti esterni individuati dalla struttura didattica tra coloro che siano in possesso della qualificazione di cui al secondo capoverso.

Non possono far parte delle commissioni i docenti componenti di commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che abbiano abilitato uno dei candidati. I commissari che si trovassero in tale situazione di incompatibilità saranno sostituiti, con atto del rettore, con commissari individuati secondo le modalità previste nei precedenti commi.

La commissione individua tra i suoi membri un presidente ed un segretario verbalizzante.

La commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della selezione.

La commissione, che opera secondo quanto previsto nel titolo III del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto; ciò, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati e, per le discipline per le quali è prevista attività assistenziale, dell’esperienza professionale posseduta.

La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell’Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del precitato regolamento.

Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.

Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettane e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche presentate - nel numero massimo previsto dall’art. 1 del presente bando - è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato.

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con il settore concorsuale, laddove non sia specificato un settore scientifico-disciplinare. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale svolta.

Al termine della valutazione dell’attività didattica e dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, qualora i candidati non ricopran giù il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all’OCSE, o qualora non abbiano ottenuto l’idoneità in base alla legge n. 210/1998, è prevista una prova didattica. In tal caso la commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l’argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione.
Nel caso in cui la procedura selettiva preveda l’accertamento della competenza linguistica da parte dei candidati, la Commissione procederà a tale accertamento con le modalità da stabilire nella prima riunione.

La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all’esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell’eventuale chiamata.

Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione.

La rinuncia a partecipare alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo reclutamento@unicnt.it ed accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Termine del procedimento

Le commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina.

Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorsi tali termini, il rettore avvia la procedura per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla commissione. Il rettore, accertata da parte degli uffici la regolarità formale degli atti, dichiara il nominativo individuato dalla commissione. Tale provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Ateneo.

Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato

All’esito della procedura, il Consiglio della struttura didattica interessata, entro due mesi dalla pubblicazione dell’provvedimento rettorale di cui al precedente art.8, comma 4, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato.

La delibera in ordine alla chiamata deve essere motivata ed è assunta dal Consiglio della struttura didattica a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 1, la struttura didattica non adotti alcuna delibera ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.

Il decreto di immissione nel ruolo dell’Ateneo è sottoscritto dal rettore.
Il candidato immesso in ruolo è incardinato nella struttura didattica che ha formulato la proposta di chiamata per un periodo non inferiore a tre anni.

I diritti e i doveri del professore immesso in ruolo a seguito delle procedure di cui al presente bando sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.

Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 10 - Responsabile del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è il sig. Francesco Lombardo - Area per la gestione amministrativa del personale, Settore reclutamento personale docente - tel. 095.7307767 - f.lombardo@unict.it.

Art. 11 - Trattamento dati personali.

Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali fatti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di chiamata e dell'eventuale procedimento di immissione in ruolo.


Catania, - 9 NOV. 2017

Il Rettore (prof. Francesco Basile)

IL PRORETTORE
Prof. Giancarlo Mazzano San Lio